



Concorso di progettazione per la valorizzazione dell'area di viale De Gasperi a Cles (TN) con la realizzazione di un parcheggio multipiano

Data del documento: **05.10.2020**

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 21/09/2020

In merito ai requisiti di capacità tecnica, per "avvenuto espletamento, di servizi attinenti all'Architettura ed all'ingegneria" oltre a progettazioni/D.L. può considerarsi tale anche la redazione di Attestato di Prestazione Energetica?

Le Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", consentono, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di utilizzare anche i servizi di supporto alla progettazione che attengono ad attività meramente strumentali alla stessa.

Ne consegue che la redazione di Attestato di Prestazione Energetica possa rappresentare un servizio utile a ricoprire il requisito.

Domanda n. 2 del 22/09/2020

In merito al "requisito di capacità tecnica" lo studio di fattibilità di un parcheggio multipiano, può essere ritenuto un incarico che possa ricoprire la categoria EDILIZIA anche se nella deliberazione di giunta non viene indicata l'ID-Opera e l'importo dei lavori (essendo un incarico a vacazione)? L'importo indicato nello studio di fattibilità supera i 710.000,00 €.

In alternativa, la consulenza architettonica per un progetto di Cohousing per cooperativa edilizia (importo di categoria superiore a 710.000,00€), pratica però non depositata, può essere ritenuta valida come esempio di capacità tecnica riferito alla categoria edilizia?

Le Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", consentono, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di utilizzare anche i servizi di supporto alla progettazione che attengono ad attività meramente strumentali alla stessa.

Ne consegue che lo studio di fattibilità di un parcheggio multipiano possa rappresentare un servizio utile a ricoprire la categoria EDILIZIA.

In questo caso, poiché trattasi di incarico a vacazione, la categoria di intervento e l'importo dovranno essere oggetto di dichiarazione da parte del concorrente.

Per quanto concerne la consulenza architettonica oggetto della seconda parte del quesito, si richiama il Bando di concorso il quale, al capitolo II – sezione Requisiti di partecipazione – paragrafo Requisiti di capacità tecnica, testualmente recita: "Sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati, opportunamente documentati, purché appartenenti alla categoria EDILIZIA a cui si riferisce il servizio da affidare ID Opere E.04 o in alternativa E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22 con grado di difficoltà pari a 1,20 o superiore. In tal caso la prova dell'avvenuta esecuzione degli incarichi dichiarati potrà essere data mediante presentazione degli atti autorizzativi o concessori, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima o altra opportuna documentazione."

Domanda n. 3 del 24/09/2020

In merito ai requisiti di capacità tecnica, L'ID-opere IA.02 e IA.04 riferite alla componente impiantistica, devono essere a capo di professionista laureato con titolo di architetto/ingegnere o potrebbe anche essere un perito?

Il Bando di concorso, al capitolo II – sezione Requisiti di partecipazione, espone i requisiti di idoneità professionale richiesti ai concorrenti quali professionisti singoli o associati: questi devono essere iscritti all'Albo degli Ingegneri o Architetti. Tale requisito professionale è richiesto in capo a tutti i partecipanti, anche in caso di raggruppamento.

Ne consegue che, anche ai fini dei requisiti di capacità tecnica, tutte le ID-Opere debbano essere ricoperte da servizi svolti da professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri o Architetti.

Domanda n. 4 del 29/09/2020

nel punto 4.2 del DPP si afferma che, al parcheggio di progetto, si dovrà accedere dal parcheggio esistente dell'ospedale. E' quindi possibile modificare parte del parcheggio dell'ospedale?

Il punto 4.2 del DPP non esclude la possibilità di intervenire sull'area dell'attuale parcheggio dell'Ospedale, arrivando anche ad ipotizzare di estendere (in un secondo tempo) la proposta progettuale all'area medesima. Ciò deve avvenire consentendo però al parcheggio di progetto di risultare perfettamente compatibile con la situazione attuale, permettendo la fruibilità del nuovo parcheggio senza la necessità di intervenire sulle aree limitrofe all'area di concorso, compresa quella al servizio dell'ospedale.
